

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2301 del 11/05/2021
Oggetto	Riesame AIA per BAT Conclusions - Azienda Bologna Ecologia s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2372 del 10/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹– L.R. n° 09/15² – Azienda Bologna Ecologia s.r.l. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciata all'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO), in Via Stalingrado n° 5-7 -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69*", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006;

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "*Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*", gli articoli n° 29-bis "*Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili*", n° 29-ter "*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*", n° 29-quater "*Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale*", n° 29-sexies "*Autorizzazione integrata ambientale*" e n° 29-octies "*Rinnovo e riesame*";

Vista la *Decisione di esecuzione UE 2018/1147⁴ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 106314 del 12/07/2013, successivamente modificato e integrato con atti di ARPAE DET-AMB-2017-6309 del 24/11/2017, DET-AMB-2019-3306 del 10/07/2019, DET-AMB-2020-1656 del 09/04/2020 e DET-AMB-2020-5253 del 03/11/2020;

⁴ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 *"Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";*
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 *"Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22";*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 21.70/2015"*, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con le quali la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, all'azienda Bologna Ecologia s.r.l. per l'installazione in oggetto, dalla Provincia di Bologna con l'atto P.G. n° 106314 del 12/07/2013 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista l'istanza⁵ di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e inerente alle conclusioni⁶ sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, presentata dall'azienda Bologna Ecologia s.r.l. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) in data 15/06/2020, relativa all'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, svolta nell'installazione situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO), in Via Stalingrado n° 5-7;

⁵ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/85964 del 15/06/2020;

⁶ Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, i riferimenti relativi all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per la determinazione dell'efficienza energetica, sono costituiti da:

- *Decisione di esecuzione UE 2018/1147⁷ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- BREF trasversale sull'efficienza energetica "*Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)*";

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", i riferimenti sono costituiti da:

- Il "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018);

Dato atto che:

- contestualmente al Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore ha richiesto alcune modifiche non sostanziali, che vengono approvate con il presente provvedimento, fra le quali l'aumento del quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso a 4.000 t, dalle attuali 2000 t, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio istantanea.

Tale modifica è stata valutata, relativamente alla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e la Regione Emilia Romagna – Servizio VIPSA, con propria nota⁸ del 24/03/2021 in risposta alla richiesta di valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha escluso tale modifica da verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 374 del 28/10/2020 periodico (Parte Seconda);
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 18/12/2020, è stata trasmessa la richiesta⁹ di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 24/02/2021, si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi¹⁰, in modalità di video collegamento per le misure di restrizione in seguito all'emergenza sanitaria da Covid19, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;

⁷ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

⁸ Nota assunta agli atti con protocollo PGBO/2021/45746 del 24/03/2021;

⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2020/184728 del 18/12/2020;

¹⁰ Convocata con nota PG/2021/12544 del 27/01/2021 e verbalizzata con nota PG/2021/29521 del 24/02/2021;

- in data 15/03/2021, l'azienda Bologna Ecologia s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa¹¹ richiesta;
- in data 19/04/2021, è stato trasmesso¹² lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore, per l'espressione delle proprie controdeduzioni e osservazioni in merito, che l'azienda Bologna Ecologia s.r.l. ha inviato¹³ in data 28 e 30/04/2021;

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹⁴ della Conferenza dei Servizi del 05/05/2021, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

A tale seduta della Conferenza dei Servizi, non ha partecipato l'Azienda USL di Bologna e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tale ente;

Visto il parere¹⁵ favorevole espresso dal Comune di San Giorgio di Piano (BO);

Visto il parere¹⁶ espresso da HERA S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura (allegato al presente provvedimento);

Visto il parere¹⁷ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

Preso atto altresì che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n° 159/2011, l'Azienda HERAmbiente S.p.A. risulta inserita nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;

Considerato che il gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

¹¹ Assunta agli atti con protocolli PG/2021/40172 e PG/2021/40272 del 15/03/2021;

¹² Nota agli atti con protocollo PG/2021/59907 del 19/04/2021;

¹³ Assunte agli atti con protocolli PG/2021/66149 del 28/04/2021 e PG/2021/68352 del 30/04/2021;

¹⁴ Convocata con nota PG/2021/62114 del 21/04/2021 e verbalizzata con nota PG/2021/72121 del 06/05/2021;

¹⁵ Protocollo del Comune di San Giorgio di Piano (BO) n° 2021/0001734 del 16/02/2021, assunto agli atti con protocollo PG/2021/24891 del 16/02/2021;

¹⁶ Prot. HERA n° 41496/21 del 29/04/2021, assunto agli atti con protocollo PG/2021/67605 del 29/04/2021;

¹⁷ Agli atti con protocollo PG/2021/73592 del 10/05/2021;

Determina

di rilasciare all'azienda Bologna Ecologia s.r.l., nella persona del Gestore protempore, il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO), in Via Stalingrado n° 5-7.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. l'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente AIA;
2. il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda, **a far data dalla comunicazione dell'accettazione da parte di ARPAE delle Garanzie Finanziarie di cui al Paragrafo B.1 dell'Allegato I – Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto:**

Autorizzazione	Ente competente/ Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 106314 del 12/07/2013	Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2017-6309 del 24/11/2017	Incremento della capacità annua di ricevimento, dagli attuali 1.000 t/a (di cui 600 t/a massimo di rifiuti pericolosi) a 2.000 t/a mantenendo invariata la capacità annua di 600 t di rifiuti pericolosi
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2019-3306 del 10/07/2019	ampliamento dell'impianto con l'acquisizione di nuovo magazzino (denominato MAG2)
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2020-1656 del 09/04/2020	-Incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi da 600 t/a a 900 t/a , mantenendo invariata la capacità di stoccaggio istantanea (100 t di cui 60 t di rifiuti pericolosi) e annuale complessiva (2.000 t/a); - Introduzione di 16 nuovi codici EER
4^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2020-5253 del 03/11/2020	Incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi da 900 t/a a 1.500 t/a , mantenendo invariata la capacità di stoccaggio istantanea (100 t di cui 60 t di rifiuti pericolosi) e annuale complessiva (2.000 t/a)

3. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
5. le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 dl D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.
ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli;
6. tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti;
7. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009;
8. il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a 1.900 €, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009.

Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di **2.500 €** e, pertanto, il Gestore è tenuto a versare l'importo a congruaglio di **600 €**, entro 30 giorni dal ricevimento della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, fornendo il riscontro dell'avvenuto versamento;

9. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
- qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e);
10. **il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b), è di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;**
11. a seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
12. **ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto.**
- Fino all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, le attività di trattamento rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA previgente (P.G. n° 106314 del 12/07/2013);**
13. la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione;
14. il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
15. sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto;
16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
18. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 8 pagine e da n° 3 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda Bologna Ecologia s.r.l.- Comune di San Giorgio di Piano (BO),

ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti - Azienda Bologna Ecologia s.r.l.- Comune di San Giorgio di Piano (BO),

ALLEGATO III: Parere di HERA S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)¹⁸

¹⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.